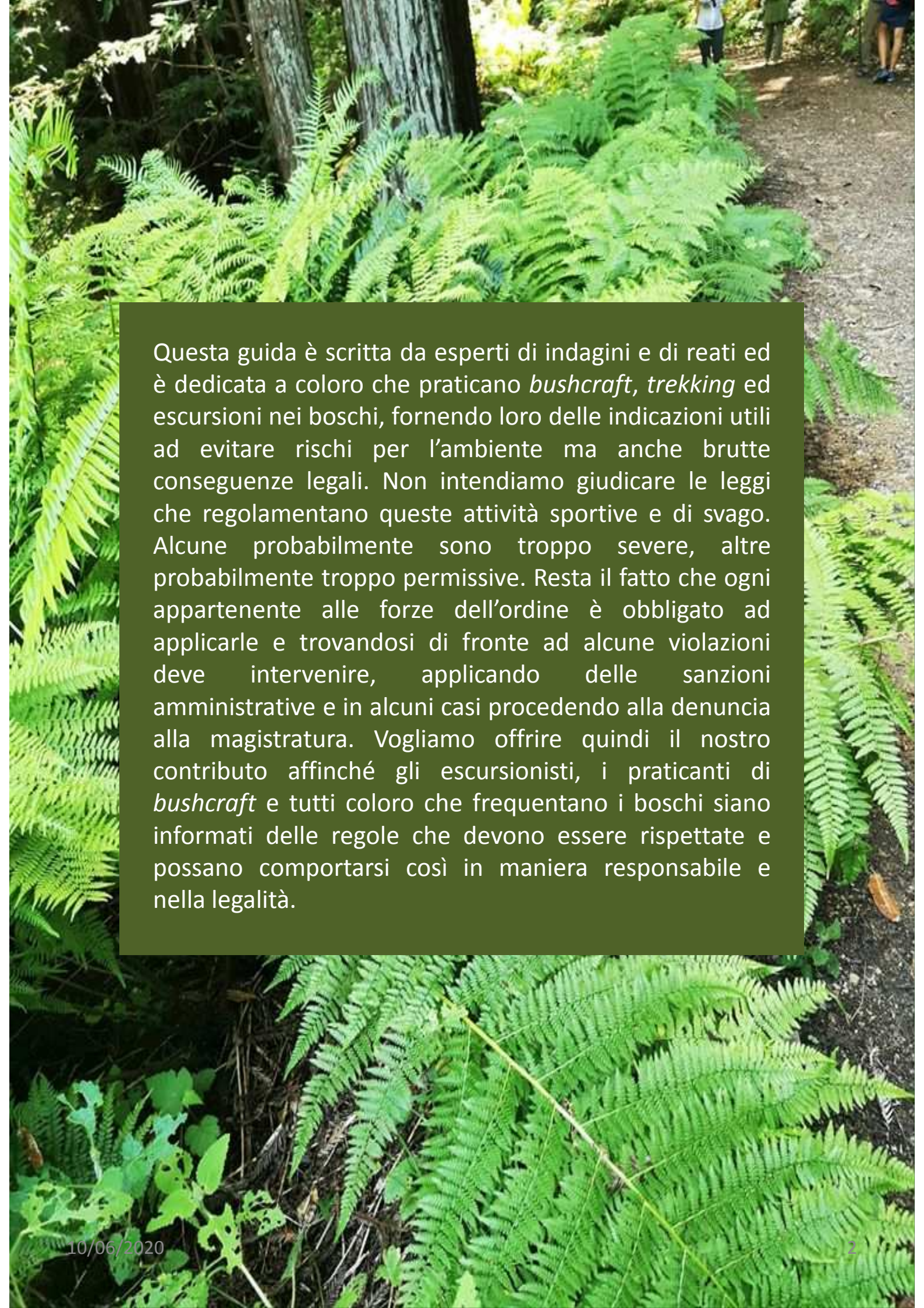


a cura di
MARCO STRANO
ANDREA ROSSI
RUTH POZZI
FRANCESCO RUGGIRELLO



BUSHCRAFT TREKKING ED ESCURSIONISMO NEI BOSCHI:

GUIDA OPERATIVA PER LA LEGALITA' E LA SICUREZZA AMBIENTALE



Questa guida è scritta da esperti di indagini e di reati ed è dedicata a coloro che praticano *bushcraft*, *trekking* ed escursioni nei boschi, fornendo loro delle indicazioni utili ad evitare rischi per l'ambiente ma anche brutte conseguenze legali. Non intendiamo giudicare le leggi che regolamentano queste attività sportive e di svago. Alcune probabilmente sono troppo severe, altre probabilmente troppo permissive. Resta il fatto che ogni appartenente alle forze dell'ordine è obbligato ad applicarle e trovandosi di fronte ad alcune violazioni deve intervenire, applicando delle sanzioni amministrative e in alcuni casi procedendo alla denuncia alla magistratura. Vogliamo offrire quindi il nostro contributo affinché gli escursionisti, i praticanti di *bushcraft* e tutti coloro che frequentano i boschi siano informati delle regole che devono essere rispettate e possano comportarsi così in maniera responsabile e nella legalità.



ACCENSIONE DI FUOCHI

Ogni anno in Italia migliaia di ettari di bosco vanno distrutti a causa di incendi. A volte gli incendi sono provocati da azioni deliberate ad opera di piromani e incendiari ma spesso sono provocati da imperizia e incoscienza da parte dei frequentatori di boschi ed aree di campagna. E' pertanto sempre tassativamente vietato accendere fuochi a meno di 20 metri da un bosco e, in alcuni periodi dell'anno, in base al documento per la campagna A.I.B. (Antincendio Boschivo) che viene emanato ogni anno dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in qualsiasi area del territorio nazionale, fuori da specifiche aree attrezzate. Generalmente il divieto assoluto è stabilito dal 15 giugno al 30 settembre di ogni anno.

Situazioni particolari di rischio

Talvolta tale divieto è allargato anche ad altri mesi a seguito di situazioni particolari di rischio (es. una siccità protratta). Le Regioni, anche in periodi dell'anno in cui normalmente è possibile accendere fuochi adottando le dovute cautele, possono infatti emanare un *"decreto di massima pericolosità per gli incendi boschivi"* che vieta ogni forma di accensione fuochi (anche a più di 50 metri dal bosco), l'utilizzo di motoseghe, il brillamento di mine o fuochi d'artificio, l'utilizzo di fornelli (di qualsiasi tipo), lasciare veicoli a motore incustoditi a contatto con materiale vegetale, utilizzare apparecchi a fiamma o elettrici per la saldatura o il taglio di metalli e ogni altro atto che possa creare pericolo di incendio. E' quindi opportuno informarsi (sul sito internet della Regione competente per territorio) se è stato emanato tale decreto prima di avventurarsi in una escursione.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA

**ESEMPIO M.P.I.B.
REGIONE PIEMONTE**

OGGETTO: Dichiarazione stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio regionale del Piemonte a partire dal giorno 08.04.2020.
Legge 21 novembre 2000, n. 353. Legge regionale 4 ottobre 2018, n. 15



ACCENSIONE DI FUOCHI

Distanza minima dal bosco

Anche in inverno (in periodi non colpiti da divieti stagionali) sono vietati l'accensione di fuochi e l'uso di fornelli in terreni boscati, pascolivi o cespugliati a partire da una distanza inferiore a cinquanta metri da essi. Durante le escursioni nei boschi il cibo andrebbe quindi portato da casa o acquistato presso esercizi commerciali già cucinato. E' pertanto vietato anche l'utilizzo di fornellini a gas e ad alcool (e le sostanze infiammabili a volte corredate a tali strumenti) o a legna (le famose bushbox) all'interno o in prossimità di un bosco. È possibile quindi cuocere il cibo in ambiente esterno solo presso aree attrezzate con appositi bracieri messi a disposizione dal Comune o da strutture private autorizzate. Anche in tali aree è comunque richiesta la massima cautela nell'accensione di fuochi e chi lo fa ha la responsabilità in caso di braci portate dal vento.

Sanzioni previste per l'accensione di fuochi

Se qualcuno non rispetta il divieto di accendere fuochi (senza provocare incendi) rischia una Sanzione Amministrativa variabile in base alla Regione ove il bosco è situato ma generalmente da un minimo di 100€ (la semplice accensione senza un immediato pericolo) fino a 3000€ qualora sia constatato un elevato pericolo di incendio per la vicinanza di materiali vegetali facilmente infiammabili.

Nel Lazio, ad esempio, la legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 (Norme in materia di gestione delle risorse forestali), (Artt. 90 - 150) vieta l'accensione di fuochi a meno di 20 metri dal bosco (nel periodo invernale) mentre nel periodo di massima allerta (giugno-settembre e periodo di grande siccità) il divieto è assoluto. La totalità delle altre Regioni ha comunque adottato normativa analoga. La stessa legge all'Art. 119 (Estirpazione di arbusti e cespugli) sancisce che il taglio e l'estirpazione degli arbusti e dei cespugli è vietato nei boschi, nei pascoli, nei prati e nei terreni non soggetti a coltura agraria o a periodica lavorazione da almeno dieci anni.



ACCENSIONE DI FUOCHI

Sanzioni previste in caso di incendio

Le pene previste per i piromani e gli incendiari (chi volontariamente appicca un incendio) sono molto gravi. Ma anche chi lo appicca involontariamente viene punito duramente. Se qualcuno infatti provoca un incendio involontariamente (per disattenzione, imperizia o semplicemente per cause fortuite) viola l'articolo 423 bis del codice penale che testualmente recita: "chiunque cagiona per colpa un incendio su boschi, selve e foreste o vivai forestali destinati al rimboschimento, propri od altrui, è punito con la reclusione da 1 a 5 anni. Infine le pene sono aumentate se dall'incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all'ambiente e se dall'incendio deriva un pericolo per edifici o un danno sulle aree protette". Il reato è perseguito d'Ufficio per cui non serve una querela/segnalazione da parte di un cittadino ma gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono obbligati a procedere nel momento in cui rilevano la violazione di legge. L'arresto è possibile (facoltativo) in flagranza di reato.

Detenzione e porto di strumenti per l'accensione di fuochi

Considerando la complessa azione di prevenzione degli incendi attraverso l'individuazione anticipatoria di piromani-incendiari, la detenzione all'interno dell'autovettura e il porto (in tasca o nello zaino) di esche, acciarini e ogni altro strumento atto ad accendere il fuoco, (fatto salvo il possesso di accendini di sicurezza da parte dei fumatori), rappresenta un elemento su cui le forze dell'ordine possono intervenire con un sequestro preventivo, attivando poi le opportune verifiche investigative e giudiziarie segnalando il fatto alla Magistratura. Per il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (aggiornato nel 1974) la perquisizione personale e dell'automezzo è consentita (senza autorizzazione del Magistrato) per la ricerca di armi e materiali esplosivi/incendiari.





ACCENSIONE DI FUOCHI



ACCENDERE IL FUOCO E UTILIZZARE STRUMENTI (FORNELLI) CON FIAMME LIBERE E' SEMPRE VIETATO ENTRO 50 METRI DAL BOSCO. DAL 15 GIUGNO AL 15 SETTEMBRE E IN ALTRI PERIODI INDICATI DALLE REGIONI SONO E' VIETATO IN AREE DI CAMPAGNA SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE, A PARTE IN ALCUNE AREE ATTEZZATE



TUTELA DELLE PIANTE

Molte specie di piante (alberi, cespugli, arbusti, fiori, singole piantine ecc.) sono tutelate in Italia e non possono essere recise o comunque danneggiate. Per quanto riguarda la tutela della flora le disposizioni sono varie tra regione e regione. Nei parchi naturali e nelle aree protette le sanzioni e i divieti sono molto rigidi. In alcuni luoghi è proibito anche il semplice accesso, come l'isola di Montecristo. Conviene quindi prima di intraprendere una qualsiasi escursione nel bosco informarsi sul sito web della Regione e della Provincia competente per territorio. Se si tratta di un parco naturale è opportuno informarsi anche sul sito web dell'Ente Parco che lo amministra poiché nei parchi vigono disposizioni diverse rispetto al resto del territorio nazionale. Considerando che, a meno che non si è un esperto botanico è difficile distinguere una pianta protetta da una non protetta, nel dubbio è opportuno in un bosco o in zona di campagna evitare di danneggiare o cogliere ogni genere di vegetale.

Taglio di alberi e di rami

Il taglio di alberi e di rami nei boschi demaniali è sempre vietato senza opportuna autorizzazione che deve essere richiesta alla Provincia e al Comune competenti per territorio e che solitamente viene concessa esclusivamente a operatori professionisti. Il taglio di alberi (o rami importanti) di talune specie protette di alberi è inoltre vietata anche se tali piante sono nel terreno privato di colui che intende tagliarle, poiché la legge prevede una richiesta autorizzativa o una comunicazione (in base al diametro del fusto dell'albero) alla Provincia competente per territorio. La quasi totalità delle Regioni italiane ha emesso leggi e regolamenti che vietano tassativamente il taglio dei rami e l'estirpazione di cespugli nei boschi, con relative sanzioni.



TUTELA DELLE PIANTE

Ad esempio la legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 (Norme in materia di gestione delle risorse forestali della Regione Lazio, all'Art. 119 (Estirpazione di arbusti e cespugli) recita testualmente: "Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 (riferito a soggetti autorizzati preventivamente per specifiche attività), il taglio e l'estirpazione degli arbusti e dei cespugli è vietato nei boschi, nei pascoli, nei prati e nei terreni non soggetti a coltura agraria o a periodica lavorazione da almeno dieci anni". L'Art. 133 della medesima legge (Determinazione del danno al bosco) recita: "Il danno al bosco si determina ogni qual volta, in violazione alle disposizioni di cui alla legge forestale ed al presente regolamento, si provochi l'abbattimento, la morte o il danneggiamento grave di una pianta (tagliando ad esempio un suo ramo)". Tale divieto prevede sanzioni assai più gravi per talune piante appartenenti a categorie protette.

Specie protette di piante

Se la pianta appartiene a una specie protetta la sanzione è particolarmente pesante. In tal caso sono previste delle sanzioni amministrative che prevedono il pagamento di una somma minima di euro 258,23 e massima di euro 2.582,28. Il danneggiamento di piante nei boschi può comportare inoltre la violazione di regolamenti Comunali con ulteriori sanzioni.

Normalmente le specie arboree protette sono le seguenti:

Cipresso comune (*Cupressus sempervirens*);
Pino domestico (*Pinus pinea*);
Abete bianco (*Abies alba*);
Tasso (*Taxus baccata*);
Agrifoglio (*Ilex aquifolium*);
Leccio (*Quercus ilex*);
Farnia (*Quercus robur*);
Cerro (*Quercus cerris*);
Cerosughera (*Quercus crenata*);
Rovere (*Quercus petraea*);
Roverella (*Quercus pubescens*) e relativi ibridi;



TUTELA DELLE PIANTE

Castagno (*Castanea sativa*);
Faggio (*Fagus sylvatica*);
Acer campestre (*Acer campestre*);
Acer napoletano o d'Ungheria (*Acer obtusatum*);
Acer opalo (*Acer opalifolium*);
Acer di monte (*Acer pseudoplatanus*);
Acer riccio (*Acer platanoides*);
Tiglio (*Tilia* spp.);
Albero di Giuda (*Cercis siliquastrum*);
Frassino maggiore (*Fraxinus excelsior*);
Frassino ossifillo (*Fraxinus angustifolia*) e orniello (*Fraxinus ornus*);
Olmo campestre (*Ulmus minor*);
Olmo montano (*Ulmus glabra*);
Ciliegio canino (*Prunus mahaleb*);
Sorbo domestico (*Sorbus domestica*);
Ciavardello (*Sorbus torminalis*);
Sorbo montano (*Sorbus aria*);
Sorbo degli uccellatori (*Sorbus aucuparia*);
Carpino bianco (*Carpinus betulus*);
Carpinella (*Carpinus orientalis*);
Carpino nero (*Ostrya carpinifolia*);
Bagolaro (*Celtis australis*);
Pioppo bianco (*Populus alba*);
Pioppo tremolo (*Populus tremula*);
Ontano nero (*Alnus glutinosa*) e bianco (*Alnus incana*);
Corbezzolo (*Arbutus unedo*);
Fillirea (*Phyllirea latifolia*);
Terebinto (*Pistacia terebinthus*);
Lentisco (*Pistacia lentiscus*);
Pino d'aleppo (*Pinus halepensis*);
Gelso nero (*Morus nigra*) e gelso bianco (*Morus alba*).

Considerando che se non si è un esperto di botanica è praticamente impossibile distinguere una specie protetta di albero da una non protetta, nel dubbio è opportuno evitare nel bosco di tagliare alberi o rami di qualsiasi albero.



RACCOLTA DI FUNGHI NEL BOSCO

La raccolta di funghi, anche se occasionale ed attuata da soggetto non abituale in tale pratica (es. un praticante di bushcraft o un escursionista) è regolamentata in quasi tutte le Regioni e occorre rispettare le leggi prodotte al fine di preservare l'equilibrio dell'ecosistema boschivo. Ad esempio è vietata la raccolta degli ovuli ancora chiusi ed è vietato l'utilizzo di rastrelli o uncini. E' vietato inoltre danneggiare intenzionalmente funghi che non saranno raccolti per il consumo domestico o la vendita. In quasi tutte le Regioni italiane è poi necessario munirsi di un permesso a pagamento di durata variabile che limita l'attività di raccolta dei funghi secondo criteri diversi all'interno delle singole aree territoriali. Qualche escursionista infine tende a distruggere i funghi velenosi pensando di fare chissà quale favore all'umanità, ma in alcune regioni anche tali specie sono protette e rischia quindi comunque una sanzione amministrativa molto pesante.

RACCOLTA DI PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO

Per quanto riguarda la raccolta di prodotti del sottobosco (muschi, fragole, mirtilli-lamponi, bacche di ginepro) è consentita la raccolta in modesta quantità (non finalizzata quindi al commercio e all'industria) in base a norme regionali. È comunque sempre vietata la raccolta notturna. Per la violazione di tali norme sono previste delle sanzioni amministrative.



ABBANDONO DI RIFIUTI

Per rifiuto si intende ogni materiale, estraneo all'area boschiva, (anche di ridottissime dimensioni) che viene lasciato sul terreno dall'escursionista. Per l'abbandono di rifiuti nei boschi si applicano le sanzioni previste dall'articolo 192 del Codice dell'ambiente disciplinato dal D. L.vo 152/2006. La sanzione per l'abbandono di un sacchetto di rifiuti, di una bottiglia vuota, di una lattina di birra, ecc. è prevista dal 1° comma dell'art.255 con una somma che va dai 300 ai 3000€.





PORTO DI COLTELLI ED ALTRI STRUMENTI DA TAGLIO

Molti praticanti di bushcraft e di escursionismo nei boschi sono soliti portare con se coltelli di diverse dimensioni e diversa foggia. Talvolta tale abitudine può comportare delle conseguenze legali spiacevoli. Questo avviene in numerose nazioni. Negli Stati Uniti e in Gran Bretagna ad esempio, da qualche anno, è stata approvata una rigida normativa in materia. Nella maggior parte degli Stati americani non è consentito portare coltelli con lama superiore a 5 cm e che si possano aprire con una sola mano. In Gran Bretagna la normativa è assai più rigida e ogni oggetto tagliente è stato vietato ed è scomparso dai negozi specializzati nella maggior parte dei centri abitati. In Italia, in attesa di una migliore regolamentazione allineata alle altre nazioni europee, c'è ancora una normativa relativamente permissiva ma che a volte può creare dei problemi proprio per la sua scarsa definitezza.

In campagna il porto di un coltello di piccole dimensioni (tipo svizzero o da cucina per intenderci), utilizzato per sbucciare la frutta e tagliare pane, pietanze fresche e salumi nel corso di un picnic nel bosco, viene generalmente tollerato e gli stessi appartenenti alle forze dell'ordine raramente lo segnalano alla magistratura, tranne che in situazioni particolari. Per quanto riguarda invece asce, machete e grossi coltelli, trasportati nel baule dell'autovettura o portati addosso alla persona, il loro possesso e porto è più difficilmente giustificabile (essendo la loro funzione primaria quella di tagliare rami ed arbusti, cosa di per se vietata in un bosco e in terreno demaniale) a meno che non si è un taglialegna professionale o un addetto alla manutenzione di aree verdi, autorizzato e incaricato dalla Provincia competente per territorio (che nel qual caso rilascia una autorizzazione scritta). Il porto di un coltello di dimensioni contenute, per sbucciare la frutta e per preparare il cibo è, come già detto, quindi generalmente tollerato nel corso di un escursione in campagna o in un bosco.



PORTO DI COLTELLI ED ALTRI STRUMENTI DA TAGLIO

Anche se si tratta di un coltello per uso alimentare o da lavoro nel tragitto dall'abitazione al luogo dell'escursione non è però consentito tenerlo in tasca, in un fodero a cintura o nel portaoggetti dell'autovettura. E' infatti necessario che durante il tragitto non sia "di pronto impiego" e va quindi riposto all'interno dello zaino che dovrebbe inoltre essere tenuto nel portabagagli e non nell'abitacolo del mezzo. Ovviamente qualora durante l'escursione si raggiunga un luogo pubblico con la presenza di persone (es. un bar, ristorante, un rifugio, ecc.) il coltello deve essere tenuto riposto all'interno dello zaino. Se l'escursionista raggiunge il luogo dell'escursione utilizzando i mezzi pubblici dovrà inoltre riporre il coltello durante il viaggio di avvicinamento all'interno dello zaino in una scatola o in un altro contenitore chiuso che non consenta quindi un rapido utilizzo.

Sanzioni previste per il porto di coltello

Qualora queste accortezze non vengano rispettate si può incorrere nel reato di porto di arma impropria (art. 4, comma secondo, Legge n. 110 del 1975), che prevede un Processo Penale e una sanzione di diverse migliaia di euro oltre che l'iscrizione di un precedente penale nel Casellario Giudiziale del soggetto. Tale sanzione rappresenta inoltre sovente un motivo ostativo per la concessione o il rinnovo del Porto D'Armi per difesa, Tiro o Caccia e può provocare gravi limitazioni per l'accesso a concorsi pubblici.

E' invece sempre vietato il porto di un coltello con apertura a scatto o con la punta e la lama a doppio filo (un pugnale o una baionetta) che è considerato arma propria. In questo caso si viola l'articolo 699, comma 2 del codice penale che prevede l'arresto da diciotto mesi a tre anni. Se il fatto è commesso in luogo ove sia concorso o adunanza di persone, o di notte in un luogo abitato, le pene sono aumentate.

PORTO DI COLTELLI ED ALTRI STRUMENTI DA TAGLIO



**PORTO CONSENTITO PER
USO PROFESSIONALE**



**PORTO CONSENTITO PER
USO ALIMENTARE**



CATTURA O UCCISIONE DI PESCI

La pesca in acque dolci (laghi e fiumi) è consentita esclusivamente ai titolari di licenza di pesca in regola con la tassa annuale e con eventuali altre autorizzazioni e versamenti richiesti per alcune aree. La pesca in acqua dolce è inoltre consentita solo in alcuni luoghi, in alcuni periodi dell'anno, e per talune specie di pesce. La pesca in acqua dolce è poi consentita solo con determinate attrezzature (canna o rete a bilancia), stabilite per quello specifico luogo da regolamenti regionali e provinciali. E' sempre vietato catturare pesci con le mani o utilizzando arpioni e fiocine, sbarramenti (di pietre o artificiali) o altri attrezzi di fortuna. Anche la pesca con l'arco è proibita nei laghi e fiumi di proprietà del demanio dall'attuale legislazione italiana poiché viene equiparata alla pesca con la fiocina (pratica vietata).

Sanzioni previste

Chi non rispetta queste regole è soggetto a sanzioni amministrative stabilite da apposite leggi regionali. Ad esempio, nella Regione Piemonte, è prevista una sanzione variabile da 100 a 300€. In talune circostanze però può essere contestato anche il reato di pesca di frodo (detto anche bracconaggio ittico), indipendentemente dalla quantità di pesce catturato ed è punibile ai sensi del Decreto-Legge 29 marzo 2019, n. 27 che prevede l'arresto da due mesi a due anni e ammende fino a 6mila o 12mila euro oltre alla sospensione, ove il trasgressore ne sia in possesso, della licenza. La legge prevede inoltre, in caso di pesca di frodo o con attrezzi o metodi non consentiti, anche il sequestro di mezzi e attrezzature utilizzati. Le sanzioni comunque variano da regione a regione. Alcune specie di animali acquatici sono inoltre protette e la loro cattura prevede ulteriori sanzioni.



CATTURA O UCCISIONE DI ANIMALI SELVATICI

La legge 157/92 e altri provvedimenti normativi successivi stabilisce che tutta la fauna selvatica omeoterma è di proprietà dello Stato, che consente il prelievo di alcune specie solo a persone autorizzate (in possesso di licenza), in determinati periodi, disciplinati con le leggi regionali e con i relativi calendari venatori, solo di giorno e solo con i mezzi consentiti per l'attività venatoria, vale a dire fucili a canna liscia di calibro non superiore al 12, fucili ad anima rigata di calibro superiore al 5,6. E' altresì consentito cacciare con l'arco e con il falco. Tutti gli altri mezzi sono vietati (fionde, trappole, lance, balestre, ecc.). Chi caccia al di fuori delle regole commette il reato di bracconaggio che prevede una denuncia penale con pesante sanzione amministrativa e reclusione fino a 6 mesi.

L'uccisione di animali è un reato previsto e disciplinato anche dall'art. 544-TER del Codice Penale (maltrattamento di animali), che testualmente recita "Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale (di qualsiasi genere) ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale".

Atteggiamento di caccia

La legge, per contrastare il bracconaggio, punisce anche il semplice "atteggiamento di caccia", (art.12 comma 3 della legge 157/92) ovvero aggirarsi in zone dove vi è presenza di selvaggina, o stazionare presso luoghi di passaggio della fauna o presso le loro tane. Per contestare l'attività illecita basta che il soggetto controllato sia in possesso di mezzi idonei ad abbattere la selvaggina, quali grossi coltelli, cavi di metallo o corde che possono diventare lacci e finanche i bastoni.

CATTURA O UCCISIONE DI ANIMALI SELVATICI



**LE TRAPPOLE SONO SEMPRE VIETATE ANCHE SE
L'ANIMALE VIENE LIBERATO DOPO LA CATTURA**



CATTURA O UCCISIONE DI ANIMALI SELVATICI

Costruzione di trappole

La cattura di animali (volatili, piccoli roditori, ecc.) con trappole, anche se effettuata a scopo dimostrativo o didattico e anche se poi l'animale viene poi rilasciato, è sempre vietata. L'art. 21 co.1 lett. Z della legge 157/92 testualmente recita che è vietato “produrre o detenere trappole di qualsiasi tipo per la cattura di fauna selvatica senza autorizzazione”. E' prevista la denuncia penale, il sequestro amministrativo ex art. 13 Legge 689/81 e una sanzione da 500€ a 3.000€ (in misura ridotta 1.000€).

Cattura o uccisione di animali protetti

Nelle nostre campagne e nei nostri boschi gli animali selvatici sono a rischio perché a causa della cattiveria e dell'imperizia umana diventano spesso vittime incolpevoli. In linea di massima gli animali selvatici sono tutti protetti e sono tutelate anche le loro tane e il loro habitat. Rettili (anche le vipere), uccelli, piccoli roditori e in generale quasi tutti gli esseri viventi in Italia godono quindi di una forma di protezione. Se viene catturato o ucciso un animale protetto le sanzioni previste sono molto pesanti. L'art. 727 bis del Codice penale recita “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta (come ad esempio serpenti) è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro”.

Specie protette in Italia

Una specie animale viene protetta a seguito di una normativa nazionale o locale (Regionale o Provinciale). Alcune Regioni hanno adottato delle regole più rigide proteggendo animali che in altre regioni sono invece non protetti. E' quindi opportuno informarsi sui siti delle Regioni e delle Province competenti nel territorio ove si intende effettuare una escursione.



CATTURA O UCCISIONE DI ANIMALI SELVATICI

Mammiferi terrestri italiani protetti (e loro tane)

lupi
sciacalli
orsi
martore
puzzole
lontre
gatto selvatico
lince
foca monaca
cervo sardo
camoscio d'Abruzzo.

Uccelli italiani protetti (e i loro nidi)

marangone minore
marangone dal ciuffo
tutte le specie di pellicani
tarabuso
tutte le specie di cicogne
spatola
Mignattaio
Fenicottero
cigno reale
Cigno selvatico
volpoca
fistione turco
gobbo rugginoso
tutte le specie di rapaci diurni
pollo sultano
gallina prataiola



CATTURA O UCCISIONE DI ANIMALI SELVATICI

gru
piviere tortolino
avocetta
cavaliere d'Italia
occhione
pernice di mare
gabbiano corso
gabbiano corallino
gabbiano roseo
sterna zampenere
sterna maggiore
tutte le specie di rapaci notturni
ghiandaia marina
tutte le specie di picchi
gracchio corallino.

Rettili protetti in Italia (e loro tane)

In Italia ci sono 54 specie di rettili terrestri (che si possono incontrare nei boschi o in aree di campagna) e sono tutte protette:

Lucertola muraiola
Lucertola campestre
Lucertola siciliana
Lucertola delle Eolie
Lucertola di Malta
Lucertola tirrenica
Lucertola adriatica
Lucertola ocellata
Lucertola ocellata
Lucertola bedriaga
Lucertola striata
Lucertola vivipara



CATTURA O UCCISIONE DI ANIMALI SELVATICI

Ramarro occidentale
Ramarro orientale
Ramarro orientale
Lucertola degli arbusti
Lucertola agile
Geco comune
Tarentola mauritanica
Geco verrucoso
Geco di Kotschy
Tarantolino
Luscengola
Gongilo
Orbettino italiano
Vipera comune
Vipera dell'Orsini
Vipera dal corno
Marasso (Vipera berus)
Vipera di Walser
Biscia dal collare
Biscia tassellata
Natrice viperina
Colubro lacertino
Biacco
Colubro ferro di cavallo
Colubro di Riccioli (Coronella girondica)
Colubro liscio (Coronella austriaca)
Cervone
Saettone
Saettone occhirossi
Colubro leopardino
Serpente gatto



CATTURA O UCCISIONE DI ANIMALI SELVATICI

Colubro dal cappuccio
Coronella Austriaca
Testuggine di Hermann
Testuggine greca
Testuggine marginata
Tartaruga palustre europea
Tartaruga palustre siciliana
Tartaruga palustre americana
Tartaruga caspica
Tartaruga mediterranea

Le specie di animali protette in Italia sono quindi moltissime ed essendo spesso difficile distinguerle per chi non è esperto è opportuno evitare di avvicinarsi e toccare qualsiasi animale selvatico, la sua tana/nido, le sue uova e il suo habitat.

Protezione della cosiddetta “fauna minore”

Alcune leggi regionali proteggono anche talpe, toporagni e moscardini. Questi roditori appartengono alla cosiddetta “fauna minore” che tutela tutti i piccoli esseri viventi, secondo la Direttiva della Unione Europea n°92/43/CEE, quali anfibi, rettili, vipere comprese, ma anche pesci, insetti e persino gli invertebrati quali le sanguisughe. Le sanzioni vanno dai 20€ ai 250 € come in quella della regione Emilia Romagna. La Legge n°15 del 2006, prevede inoltre anche la protezione delle nicchie ecologiche (biotopi) dove questi esserini vivono. Vigè il divieto cattura e uccisione di ogni tipo di anfibio compreso il Rospo e della distruzione delle loro uova. La cattura delle rane è vietata in periodo non consentito (da dicembre a giugno).



CATTURA O UCCISIONE DI ANIMALI SELVATICI

La cattura delle lumache (genere *Helix* con guscio) è vietata oltre la quantità consentita (che varia in base a norme regionali) e comunque è sempre vietata da novembre ad agosto (periodo riproduttivo). E' quindi opportuno fare molta attenzione muovendosi all'interno dei boschi per non rovinare le loro tane e l'area di terreno che le ospita e informarsi bene sulle leggi emanate dalla Regione competente per territorio.

Nidi e piante che ospitano uccelli

Sono tutelati dalla legge gli habitat degli uccelli, quindi bisogna stare attenti a non abbattere piante dove vi siano nidi degli uccelli, a non danneggiare dei nidi camminando tra gli arbusti o sedendosi (alcune specie nidificano per terra), tagliare canneti dove si rifugiano gli uccelli acquatici o crearsi ripari sfruttando siepi ed arbusti, anche questi considerati la "casa" per molti volatili e quindi tutelati.

Sanzioni previste

Il danneggiamento dell'habitat naturale di uccelli nel bosco prevede sempre delle sanzioni amministrative ma in taluni casi, se il danneggiamento appare deliberato, può far configurare anche il reato di maltrattamento di animali (art. 544 bis del C.P.).

In Lombardia la Legge Regionale n°26/1993, all'art.3 comma 2° lettera E vieta di "effettuare fotografie o riprese cinematografiche non autorizzate dalla Regione o dalla provincia di Sondrio, per il relativo territorio, a uccelli selvatici durante la cova o l'allevamento dei piccoli nati".



CATTURA O UCCISIONE DI ANIMALI SELVATICI

Danni alla fauna provocati dai propri cani

La legge sulla caccia punisce anche coloro i quali consentono ai loro cani di scorrazzare per i prati in zone extraurbane dove è presente la selvaggina, questo perché il cane, anche se non è di quelli selezionati per la caccia, può distruggere i nidi, uccidere i piccoli, o disturbare la riproduzione degli animali. Sempre per la legge sulla caccia, le zone rurali sono divise in aree dove è possibile cacciare, in oasi di ripopolamento e riproduzione, dove è assolutamente vietato cacciare, zone addestramento cani ed altre tipologie, di solito contrassegnate da appositi cartelli. Per la violazione di tale norma è prevista una sanzione amministrativa che varia da Regione a Regione.

Insetti protetti

Tra gli insetti, quelli oggetto di tutela vi sono i coleotteri come il cervo volante e le farfalle. La formica rufa, chiamata anche formica rossa (ed il suo nido), è soggetta a tutela assoluta. C'è una certa difficoltà a distinguere le specie protette dalle altre da parte di persone generalmente non specializzate in entomologia, quindi nel dubbio è meglio sempre evitare di toccare, catturare o uccidere un insetto nel bosco o danneggiare il suo nido.



FORMICA RUFA



CAMPEGGIO E BIVACCO

Il campeggio e il bivacco nei boschi, fuori quindi dalle aree attrezzate a camping, deve essere autorizzato dal Comune competente per territorio a cui le Regioni, a seguito di una specifica legge, hanno demandato tale forma di controllo. Il Comune competente per territorio, essendo normalmente a conoscenza di situazioni di potenziale pericolo dovute a vari fattori (problematiche idrogeologiche, battute di caccia in corso, periodi di ripopolamento e accoppiamento di specie di animali, ecc.) potrà negare l'autorizzazione. Coloro che in assenza di autorizzazione effettuano campeggio libero (diversi giorni di pernottamento) o bivacco (una sola notte di pernottamento, sono suscettibili quindi di sanzione e devono informarsi prima dell'escursione presso gli uffici del Comune competente per territorio di eventuali disposizioni e divieti chiedendo nel contempo l'autorizzazione. In tal senso l'art. 7 del Decreto Legislativo 267/2000 (Regolamenti Provinciali e comunali) sancisce che l'inosservanza di norme previste da regolamenti Comunali e Provinciali prevede una sanzione amministrativa.

costruzione di ripari e capanni nel bosco

La costruzione di capanni, rifugi, ripari, utilizzando legna del bosco e altri materiali naturali reperiti in loco, è generalmente vietata e in taluni casi è soggetta ad autorizzazione da parte della Provincia che normalmente la concede solo a cacciatori regolarmente autorizzati per la realizzazione di postazioni di caccia. Tali postazioni devono utilizzare solo rami e frasche cadute, essere temporanee e al termine della battuta di caccia (in giornata quindi) devono essere inoltre rimosse ripristinando lo stato dei luoghi e devono inoltre avere specifiche caratteristiche (ad esempio prevalentemente realizzate con materiali portati da fuori, acquistati o reperiti). La Legge 157/92 e diverse leggi regionali vietano infatti la costruzione di manufatti nel bosco (anche utilizzando materiali naturali reperiti in loco) e il conseguente danneggiamento della flora con taglio.



CAMPEGGIO E BIVACCO

Coloro che senza autorizzazione costruiscono tali manufatti sono passibili di una sanzione amministrativa. Qualora i manufatti realizzati sul pubblico demanio (es. all'interno di un bosco) senza autorizzazione abbiano certe dimensioni e siano relativamente stabili, possono addirittura far configurare anche reati di abusivismo edilizio sul pubblico demanio e di violazione dei vincoli paesaggistici. In tal caso è prevista una denuncia penale d'ufficio e l'obbligo a ripristinare lo stato dei luoghi da parte del soggetto.

Modifica del corso delle acque o dello stato dei luoghi

Vi sono diverse violazioni penali in cui può incorrere un escursionista che modifica un ambiente, si accampa o costruisce un riparo; in primo luogo, va considerata la modifica del corso delle acque o dello stato dei luoghi, sanzionata dall'articolo 132 Codice Penale, secondo il quale “chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, devia acque, ovvero immuta nell'altrui proprietà lo stato dei luoghi, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 206 euro.” Potrebbe sembrare un'ipotesi difficilmente realizzabile, ma bisogna tener presente che il profitto non è costituito solo da un vantaggio economico e, per fare un esempio, può integrare il delitto di modificazione dello stato dei luoghi (oltre a quello di invasione di terreni), l'occupazione, con apprezzabile modificazione dello stato dei luoghi, di parte della sponda di un torrente per la realizzazione di opere edili, come un capanno. Tra l'altro, la procedibilità è d'ufficio se c'è la destinazione ad uso pubblico del bene.

Occupazione di terreni pubblici o privati

Un altro comportamento che può comportare conseguenze penali riguarda l'occupazione di terreni pubblici o privati, anche se queste aree non siano recintate e appaiano abbandonate. A questo proposito, è bene precisare che il proprietario di un edificio o un terreno non perde la sua qualifica o i suoi diritti anche se si disinteressa del bene per un periodo considerevole: la proprietà è un diritto imprescrittibile che non si perde per il semplice non uso.

CAMPEGGIO E BIVACCO

Il reato di invasione di terreni o edifici, di cui all'art. 633 del codice penale, è commesso da *"chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto"*. Si tratta di delitto punito con la reclusione fino a due anni o con la multa da 103 euro a 1.032 euro a querela della persona offesa. Si applica invece la pena della reclusione da due a quattro anni e della multa da euro 206 a euro 2.064 e si procede d'ufficio se il fatto è commesso da più di cinque persone o se il fatto è commesso da persona palesemente armata. Per realizzare l'invasione non è affatto necessaria una condotta violenta o l'effrazione, ma è sufficiente l'arbitraria intrusione in un terreno anche non protratta per lungo tempo, purché sia rivolta all'occupazione o abbia come scopo altre utilità; sono ipotesi che si realizzano facilmente, per esempio, con la costruzione di un insediamento o di un riparo per la notte o l'utilizzo di edifici o strutture già esistenti sul terreno.





PIANIFICAZIONE DELL'ESCURSIONE E CONOSCENZA DEI VINCOLI DEL TERRITORIO

Occorre studiare attentamente la mappa pianificando in anticipo l'escursione che si intende fare per capire se ci si trova o meno nel territorio di una determinato Comune, Provincia o Regione o di un parco naturale al fine di conoscere poi gli specifici limiti e le prescrizioni comportamentali in quella zona poiché l'utente è tenuto a conoscere tale circostanza. Attraversare il confine di un parco naturale può ad esempio comportare la presenza di norme specifiche ed è quindi necessario adattare immediatamente il proprio comportamento a tali norme per non commettere illeciti.

Questo è l'elenco dei parchi naturali in Italia:

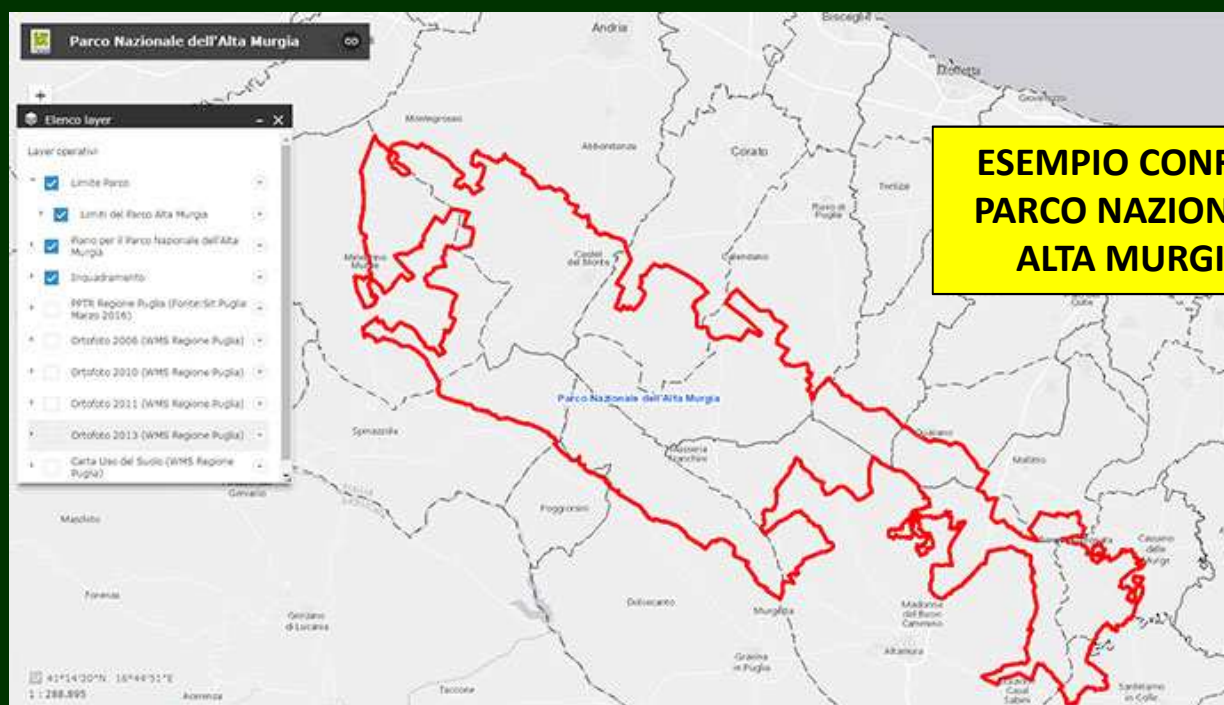
Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise
Parco Nazionale dell'Alta Murgia
Parco Nazionale dell'appennino Lucano - Val d'Agri-Lagonegrese
Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano
Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena
Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano
Parco Nazionale dell'Asinara
Parco Nazionale dell'Aspromonte
Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni
Parco Nazionale delle Cinque Terre
Parco Nazionale del Circeo
Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi
Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna
Parco Nazionale del Gargano
Parco Nazionale del Gran Paradiso
Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga



PIANIFICAZIONE DELL'ESCURSIONE E CONOSCENZA DEI VINCOLI DEL TERRITORIO

Parco Nazionale del Golfo di Orosei e del Gennargentu
Parco Nazionale della Maiella
Parco Nazionale dei Monti Sibillini
Parco Nazionale del Pollino
Parco Nazionale della Sila
Parco Nazionale dello Stelvio
Parco Nazionale della Val Grande
Parco Nazionale del Vesuvio

Ognuno di questi Parchi ha un sito web dove è indicato il regolamento per i visitatori e le norme comportamentali che è obbligatorio adottare.





LE ATTIVITA' DI SOCCORSO, LA RICERCA DEGLI SCOMPARI E I COSTI DEL LORO SVOLGIMENTO

Bushcraft, trekking ed escursionismo sono attività che possono comportare dei rischi spesso sottovalutati da chi le pratica e la possibilità di perdersi o di avere un incidente sono concrete. Le attività di soccorso e di ricerca degli scomparsi, svolte in primo luogo dalle Forze di Polizia, sono state oggetto di diversi interventi normativi e sono state notevolmente perfezionate nel corso del tempo sul piano operativo. Il legislatore nazionale, da ultimo, ha emanato in materia la legge 14 novembre 2012, n. 203 recante “Disposizioni per la ricerca delle persone scomparse”; in sostanza, l’Ufficio di polizia che ha ricevuto la denuncia di scomparsa promuove l’immediato avvio delle ricerche e ne dà contestuale comunicazione al Prefetto per il tempestivo coinvolgimento del Commissario Straordinario per le persone scomparse e per le iniziative di competenza; il Prefetto poi valuta, altresì, sentiti l’autorità giudiziaria e i familiari della persona scomparsa, l’eventuale coinvolgimento degli organi di informazione e adotta un Piano Provinciale per la Ricerca di persone scomparse finalizzato alla definizione dell’assetto organizzativo, a livello locale, dei ruoli operativi e delle attività connesse alle operazioni di ricerca e soccorso al di fuori degli ambiti di competenza che presuppongono un intervento dell’Autorità Giudiziaria. Si tratta di piani molto articolati, attivati quando, come spesso succede, è necessario supportare con ulteriori risorse la Forza di polizia procedente con l’impiego di altre forze, enti ed organizzazioni di volontariato nell’effettuazione di mirate attività di ricerca. Com’è intuibile si tratta di un apparato molto oneroso per le strutture statali coinvolte e per il personale impiegato e la sua attivazione immotivata può integrare una responsabilità penale per procurato allarme. È comunque necessario un chiarimento relativo al dovere di prestare soccorso, al diritto di riceverlo e a chi sono addebitati i costi dell’intervento, soprattutto in territori montuosi, un contesto, questo, rischioso per lo stesso personale impegnato nelle ricerche e che può richiedere l’impiego di veicoli con caratteristiche particolari.



LE ATTIVITA' DI SOCCORSO, LA RICERCA DEGLI SCOMPARI E I COSTI DEL LORO SVOLGIMENTO

Se, in base a un principio di solidarietà che riguarda tutti (quindi anche gli escursionisti), si sanziona, attraverso il reato di omissione di soccorso, colui il quale omette di prestare l'assistenza occorrente ad una persona ferita o altrimenti in pericolo o di darne immediato avviso all'autorità, cosa ben diversa è se - ed in quale misura - il soggetto soccorso deve farsi carico delle spese sostenute per le attività necessarie a portarlo in sicurezza. Un approfondimento, in merito è quindi necessario per bushcraft, trekking ed escursionismo svolti in montagna. Questo ambiente per sua natura presenta maggiori insidie (terreno sdruciolevole, caduta pietre, maggiore variabilità delle condizioni meteo, zone esposte al vuoto, necessità, per eventuali soccorritori, di adoperare veicoli particolari per l'assenza o la scarsa fruibilità delle strade, ecc), pertanto la sua frequentazione deve avvenire adottando accorgimenti rapportati alle proprie condizioni psicofisiche. Alcune regioni e province hanno emanato in merito norme che prescrivono precise precauzioni, la cui mancata adozione può comportare sanzioni amministrative; in particolare, se l'escursione coinvolge superfici innevate è prevista l'obbligatorietà, in molte regioni, di portare con sé un apparecchio di ricerca dei travolti in valanga: l'ARTVA. Si tratta di ricetrasmittenti con determinate caratteristiche, utilizzate per il ritrovamento di persone sepolte da una valanga e possono essere prescritte anche a chi pratica escursionismo su superfici innevate senza l'utilizzo di sci o snowboard. La regione Lombardia, per esempio, ha reso obbligatoria la loro dotazione per tutti "gli utenti delle superfici innevate diverse dalle aree sciabili attrezzate"; in mancanza si rischiano multe fino a 250 euro. Al di là dell'alpinismo e dell'escursione su superfici innevate, si deve tener presente che attività meno impegnative possono comportare pericoli da non sottovalutare: forse non tutti sanno che la maggior parte incidenti in montagna con esiti fatali non scaturiscono affatto dalla pratica di sport estremi, ma più banalmente dalla ricerca dei funghi.



LE ATTIVITA' DI SOCCORSO, LA RICERCA DEGLI SCOMPARI E I COSTI DEL LORO SVOLGIMENTO

Anche il fattore tempestività dei soccorsi può essere determinante: le cronache sono piene di escursionisti in solitaria con infortuni che avrebbero procurato meno danni se adeguate informazioni sulla posizione avessero permesso un intervento più tempestivo. Le attività di recupero e messa in sicurezza di persone colte da malore o coinvolte in incidenti nell'ambiente naturale montano sono svolte dal Soccorso alpino; questa attività in Italia è gestita dal Servizio Sanitario di Urgenza Emergenza Medica (SSUEM), meglio conosciuto come 118. Relativamente ai costi, l'articolo 11 del Decreto del Presidente della Repubblica del 27 marzo 1992 stabilisce che "Gli oneri delle prestazioni di trasporto e soccorso sono a carico del servizio sanitario nazionale solo se il trasporto è disposto dalla centrale operativa e comporta il ricovero del paziente.

Detti oneri sono altresì a carico del servizio sanitario nazionale anche in mancanza di ricovero determinata da accertamenti effettuati al pronto soccorso" Se quindi il medico non ravvisa la necessità del ricovero in Pronto Soccorso, il trasporto e il soccorso non possono essere considerati come attività di emergenza e pertanto non sono a carico del servizio sanitario nazionale ed è possibile una compartecipazione alla spesa, parziale o totale, da parte del recuperato.

Le province autonome di Trento e Bolzano peraltro richiedono un ticket - molto contenuto - anche per i recuperi ai quali consegue un ricovero in pronto soccorso o ospedaliero. Quasi tutte le regioni dell'arco alpino, in ragione della particolare complessità, onerosità e pericolosità degli interventi di recupero e soccorso in montagna, hanno stabilito tariffe differenziate con valore dissuasivo di comportamenti irresponsabili.



LE ATTIVITA' DI SOCCORSO, LA RICERCA DEGLI SCOMPARI E I COSTI DEL LORO SVOLGIMENTO

A tal proposito, può essere indicativo quanto stabilito dalla regione Lombardia con D.g.r. 20 novembre 2015 - n. X/4340, che definisce le quote di compartecipazione alla spesa a carico dell'utente trasportato per interventi di soccorso e di elisoccorso in ambiente impervio o ostile, comprensivi di recupero e trasporto, nei casi in cui non sussista la necessità di accertamento diagnostico o di prestazioni sanitarie presso un Pronto Soccorso:

- Costo orario Mezzo di soccorso di Base (ambulanza di tipo A con soccorritori certificati di cui un autista) Euro 56,00
- Mezzo di soccorso Intermedio (infermiere e autista/soccorritori certificati) Euro 70,00
- Mezzo di Soccorso Avanzato (ambulanza di tipo A con autista/soccorritore certificato, medico e infermiere) Euro 115,00
- Squadra a terra del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) Euro 95,00
- Elisoccorso (equipaggio di volo, medico, infermiere e tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino) Euro 1.500,00

È previsto un incremento del 30% in caso di comportamento imprudente (sui singoli costi orari e sulla quota massima esigibile di 780 euro). La quota oraria di compartecipazione a carico dell'utente viene parametrata ai minuti di effettivo impegno della risorsa così come rendicontato dalla Sala Operativa Regionale Emergenza Urgenza (SOREU) che gestisce l'evento.

È prevista anche una riduzione del 30% a favore dei residenti in Lombardia, sia sui singoli costi orari che sulla quota massima esigibile. La gestione amministrativa della pratica (fatturazione, incasso, ecc.) è in carico alla Azienda Ospedaliera sede della SOREU che ha gestito l'evento, mentre gli introiti derivanti dall'applicazione della norma sono a beneficio della Regione.



LE ATTIVITA' DI SOCCORSO, LA RICERCA DEGLI SCOMPARI E I COSTI DEL LORO SVOLGIMENTO

La Regione Piemonte, invece, è particolarmente rigorosa in caso di chiamata immotivata o inappropriata, come può desumersi dalle previsioni della Delibera n. 27-2363 del 2 novembre 2015: per le chiamate totalmente immotivate e per le chiamate immotivate che generano l'attivazione di ricerca di persone disperse a causa di un comportamento non responsabile è prevista la corresponsione, da parte del soggetto o dei soggetti destinatari dell'intervento, dell'intero costo dello stesso, secondo le tariffe previste dalla deliberazione, ferme restando le implicazioni di natura penale legate al procurato allarme e all'interruzione di pubblico servizio (art. 340 C.P.).

Vengono addebitate le seguenti voci:

- diritto fisso di chiamata: 120 €
- costo elisoccorso: 120 €/minuto
- costo squadra a terra del CNSAS per ogni ora aggiuntiva oltre la prima: 50€

In caso di chiamate causate da utilizzo di dotazione tecnica non adeguata rispetto a qualsiasi attività ludico ricreativa e sportiva intrapresa, ovvero dalla scelta di percorsi, o gradi di difficoltà non adeguati al livello di capacità, o dal mancato rispetto di indicazioni di percorso, divieti o limitazioni, è prevista la corresponsione da parte del soggetto o dei soggetti destinatari dell'intervento del costo dello stesso, secondo le tariffe di cui alla presente deliberazione, fino ad un massimo di euro 1000,00 per gli interventi di elisoccorso e/o per gli interventi delle squadre a terra del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese. Forse però l'intervento più costoso addebitato è stato quello che ha riguardato recentemente un soggetto che, invece di rimanere nel raggio di 200 metri da casa sua secondo le disposizioni emanate per il contenimento del COVID, si è perso in provincia di Belluno e, bloccatosi sopra dei salti di roccia, non ha saputo proseguire: oltre alla sanzione per la violazione delle norme anti coronavirus, 34 minuti di elicottero alla ricerca di questa persona, trovata illesa, le costeranno 3.128 euro. Se ci si trova in difficoltà, tuttavia, non si deve esitare a chiamare il soccorso per evitare di pagare penali per comportamento inappropriato: una situazione di difficoltà può rapidamente evolversi in una ben più drammatica.



RESPONSABILITA' LEGALE E MORALE DI SCUOLE DI SURVIVAL E OUTDOOR, RIVISTE SPECIALIZZATE, NEGOZIANI E AMMINISTRATORI DI GRUPPI E PAGINE DI SOCIAL NETWORK DEDICATE

I praticanti di bushcraft, trekking ed escursionismo apprendono le norme di comportamento (rispetto alla sicurezza) soprattutto frequentando corsi, ascoltando le raccomandazioni di coloro che gli vendono l'attrezzatura (se l'acquisto avviene in negozi specializzati e non attraverso e-commerce) e scambiandosi pareri sui social network.

Appare quindi importante che coloro che svolgono questi importanti ruoli (di insegnamento, di vendita e di diffusione e moderazioni delle informazioni su internet) forniscano corrette informazioni anche sul piano legale rispetto a quello che è consentito dalla legge italiana e quello che invece è vietato. In linea strettamente teorica potrebbe addirittura ravvisarsi anche il reato di istigazione a delinquere da parte di queste categorie di persone, reato definito dall'articolo 414 del codice penale.

L'istigazione a delinquere è un reato previsto dall'art. 414 del vigente codice penale italiano che testualmente recita: "chiunque pubblicamente istiga a commettere uno o più reati è punito, per il solo fatto dell'istigazione con la reclusione da uno a cinque anni".

È importante quindi sottolineare che molte delle tecniche che vengono insegnate in un corso di survival e che possono essere di aiuto in situazioni limite, quando ad esempio si è dispersi nella foresta tropicale a seguito di un incidente aereo (come accendere un fuoco di emergenza o sfamarsi catturando animali selvatici) hanno senso poiché la posta in gioco è la sopravvivenza dell'individuo. Le stesse azioni, in un bosco italiano, magari in un parco naturale e a pochi chilometri da un accogliente bed&breakfast assumono ovviamente un altro significato e possono portare a violare la legge, con sanzioni a volte molto pesanti.



STRUMENTI INVESTIGATIVI A DISPOSIZIONE DELLE FORZE DELL'ORDINE

Lo strumento primario per il contrasto agli illeciti nei boschi e in area di campagna è rappresentato dagli appostamenti e dal pattugliamento a piedi e a bordo di veicoli ed elicotteri, nel corso del quale gli Agenti possono contestare direttamente un comportamento che viola la legge. Ricordiamo a tal proposito che Agenti ed Ufficiali di Pubblica Sicurezza (Polizia, Carabinieri, Polizia Provinciale, Guardia di Finanza e Polizia Locale) possono effettuare (di iniziativa e senza mandato dell'autorità giudiziaria) perquisizioni di automezzi e della persona, qualora abbiano il semplice sospetto che possa essere occultata un'arma, della droga o materiali esplodenti.

Le nuove tecnologie a disposizione di coloro che devono prevenire e reprimere i reati in zone boschive forniscono poi numerose opportunità di intervento, ampliando notevolmente la capacità operativa. Vengono spesso utilizzate "fototrappole" di difficile individuazione e collocate sulla cima degli alberi che effettuano un monitoraggio costante delle aree boschive (anche notturno grazie alla tecnologia infrarossa), trasmettendo anche immagini e suoni alla centrale operativa della forza di polizia che le ha collocate, evidenziando eventuali illeciti. L'utilizzo di droni con telecamere termiche consente ora di rilevare anche un piccolissimo fuoco all'interno del bosco si sta sempre più diffondendo tra le Forze dell'Ordine e fornisce ottimi risultati. Anche il monitoraggio dei social network consente di individuare soggetti che "si vantano" delle loro bravate sul loro profilo privato o in gruppi dedicati al bushcraft e al survival. Immagini di fuochi pericolosi in prossimità di un bosco o la realizzazione di trappole per animali selvatici, così come immagini del taglio non autorizzato di rami di alberi e della realizzazione di manufatti all'interno del bosco, possono essere individuate e acquisite in copia forense dagli investigatori che poi possono procedere direttamente alla contestazione dell'illecito (se l'autore è identificabile) oppure segnalare tali comportamenti all'Ufficio di Polizia competente per territorio che attiva uno specifico monitoraggio del soggetto in questione.



LE REGOLE PER PIANIFICARE UNA ESCURSIONE NEL BOSCO NELLA SICUREZZA E NELLA LEGALITA'

- Informarsi delle specifiche regole, prescrizioni e divieti generali per chi pratica bushcraft, trekking ed escursionismo nei boschi;
- Conoscere la normativa sulla prevenzione degli incendi e prendere visione di eventuali “decreti di massimo pericolo di incendio” emanati dalla Presidenza del Consiglio e dalle amministrazioni locali competenti per territorio;
- Conoscere la normativa nazionale e della specifica area geografica dove si vuole andare riguardante la tutela della natura;
- Studiare il percorso e i confini di Comuni, Province, Regioni e Parchi nazionali dove sono in vigore diverse prescrizioni e divieti per sapere sempre esattamente dove ci si trova durante il percorso escursionistico poiché le regole da rispettare variano in base all'area geografica;
- Conoscere le specie protette di flora e fauna in generale in Italia e nello specifico nel territorio dove si effettua l'escursione;
- Quando ci si trova all'interno di aree non antropizzate, può capitare di avere incontri ravvicinati con la fauna selvatica. Occorre sempre ricordare che siamo noi gli ospiti e che le nostre attività devono rispettare le attività della fauna selvatica. Generalmente gli animali selvatici fuggono alla nostra presenza poiché temono l'uomo: sarà regola di buon senso non rincorrerli, non spaventarli ulteriormente e non provarli con gesti inconsulti o aggressivi. Fermarsi ed attendere che l'animale si allontani spontaneamente, senza gridare, schiamazzare o peggio rincorrerlo.
- se incontriamo un animale selvatico con prole, ricordiamo che l'istinto materno prevale sulla paura. Pertanto allontaniamoci in modo che la femmina non si senta in trappola o in pericolo. È noto che la fauna selvatica (e non solo) può attaccare l'uomo per difendere i suoi piccoli.
- se incontriamo un animale ferito, non avviciniamoci ma allertiamo subito gli Enti competenti attraverso il numero unico 112 e stiamo a debita distanza in attesa di personale esperto.



LE REGOLE PER PIANIFICARE UNA ESCURSIONE NEL BOSCO NELLA SICUREZZA E NELLA LEGALITA'

- non preleviamo, tocchiamo e portiamo a casa cuccioli, soprattutto di ungulati, che rinveniamo nell'erba o riparati sotto la vegetazione. Non sono abbandonati e, seppur immobili, stanno bene. La madre, che è nelle vicinanze, si avvicina solo per l'allattamento con lo scopo preciso di non attirare possibili predatori(il cucciolo non ha odore). Il cucciolo resta immobile per il medesimo motivo, sfruttando anche il suo naturale mimetismo.
- se ci sembra di aver individuato una possibile tana (volpe, tasso, micromammifero) non introduciamo in essa le mani o altri oggetti esplorativi: facciamo un danno ai cuccioli presenti all'interno e distruggiamo un luogo sicuro per gli animali.
- se ci imbattiamo in una nidificazione con pullus nel nido evitiamo di disturbare gli animali con assembramenti e servizi fotografici.
- Prepararsi a rispettare l'ambiente sapendo di dover lasciare tutto esattamente come si è trovato;
- Controllare il proprio equipaggiamento portando con se ciò che è necessario per l'escursione e solo quello che la legge consente;
- Se si intende campeggiare o bivaccare chiamare sempre prima il Comune competente per territorio e chiedere l'opportuna autorizzazione
- Consulta spesso le previsioni meteo e attieniti alle prescrizioni ed ai divieti disposti in alcune aree in caso condizione avverse.
- Ricordati che scegliere attentamente abbigliamento, attrezzatura e calzature idonee ai luoghi che attraversi rappresenta un obbligo.
- Se pratichi le escursioni solo occasionalmente, valuta le difficoltà indicate per i percorsi in maniera prudentiale, soprattutto nella seconda parte della giornata quando sei più affaticato, si avvicina il tramonto e calano le temperature e la visibilità;
- La tempestività dei soccorsi può salvarti la vita, perciò è fondamentale far conoscere con la maggior precisione possibile la propria posizione: per questo, per il bushcraft, i trekking e le escursioni in solitaria, non contare solo sullo smartphone, perché potresti trovarti in una zona dove non c'è campo, una caduta potrebbe renderne impossibile l'uso o farti perdere i sensi. Indica a qualcuno dove andrai prima di partire. In caso di bisogno, se non ti vede rientrare, potrà avvertire i soccorsi e dare indicazioni preziose.



BIOGRAFIA DEGLI AUTORI



MARCO STRANO, è un Dirigente della Polizia di Stato (in quiescenza dal 2019) e attualmente Senior Consultant del C.S.U. Fullerton Police Department in California dove si occupa di training psicologico degli operatori di polizia. In passato ha operato nel Nucleo Operativo Speciale dell'Alto Commissario Antimafia effettuando innumerevoli missioni di osservazione e intelligence tattica in scenari di campagna (anche in solitaria) per il contrasto alla criminalità organizzata, in Italia (soprattutto in territorio aspromontano) e all'estero (Germania, Francia, nord-Africa e Balcani). Dal 2001 al 2005 ha diretto l'Unità di Analisi dei Crimini informatici della Polizia delle Comunicazioni. E' autore di numerosi libri e articoli scientifici ed è il Presidente dello Study Center for Legality, Security and Justice e della Italian Thin Blue Line Onlus. Per motivi di lavoro o per turismo ha effettuato viaggi nei luoghi più sperduti del pianeta. Da sempre appassionato di trekking, nei periodi in cui sta in Italia passa tutto il suo tempo libero nei boschi della Sabina dove risiede.



BIOGRAFIA DEGLI AUTORI



ANDREA ROSSI, Dirigente superiore della Polizia di Stato (in quiescenza dal 2020), ha svolto la parte iniziale della sua carriera professionale nella Polizia postale, con operazioni di polizia giudiziaria di rilevanza nazionale ed internazionale, assumendo, tra l'altro, la dirigenza dei Compartimenti Toscana e Lazio. Successivamente è stato Vicario del Questore di Sondrio, dove ha preso parte a numerosi Comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica e Riunioni tecniche di coordinamento in materia di ricerca di persone scomparse. Ha ideato e organizzato a Bormio e Aprica il Forum "Sicurezza sulla neve", in cui per la prima volta sono state coinvolte tutte le componenti (Polizia di stato, Soccorso Alpino, direttori tecnici degli impianti, maestri di sci) impegnate ad assicurare la fruizione in sicurezza dei comprensori sciistici ed i servizi di soccorso in montagna. La sua esperienza in materia si è ulteriormente perfezionata in provincia di Teramo, dove ha svolto l'incarico di Vicario del Questore fino al mese di marzo 2020. Autore di pubblicazioni concernenti i computer crimes, la telefonia e la privacy, ha avuto incarichi di insegnamento presso l'Università di Tor Vergata, la L.U.M.S.A., l'Università di Camerino e la Scuola superiore di Polizia.



BIOGRAFIA DEGLI AUTORI



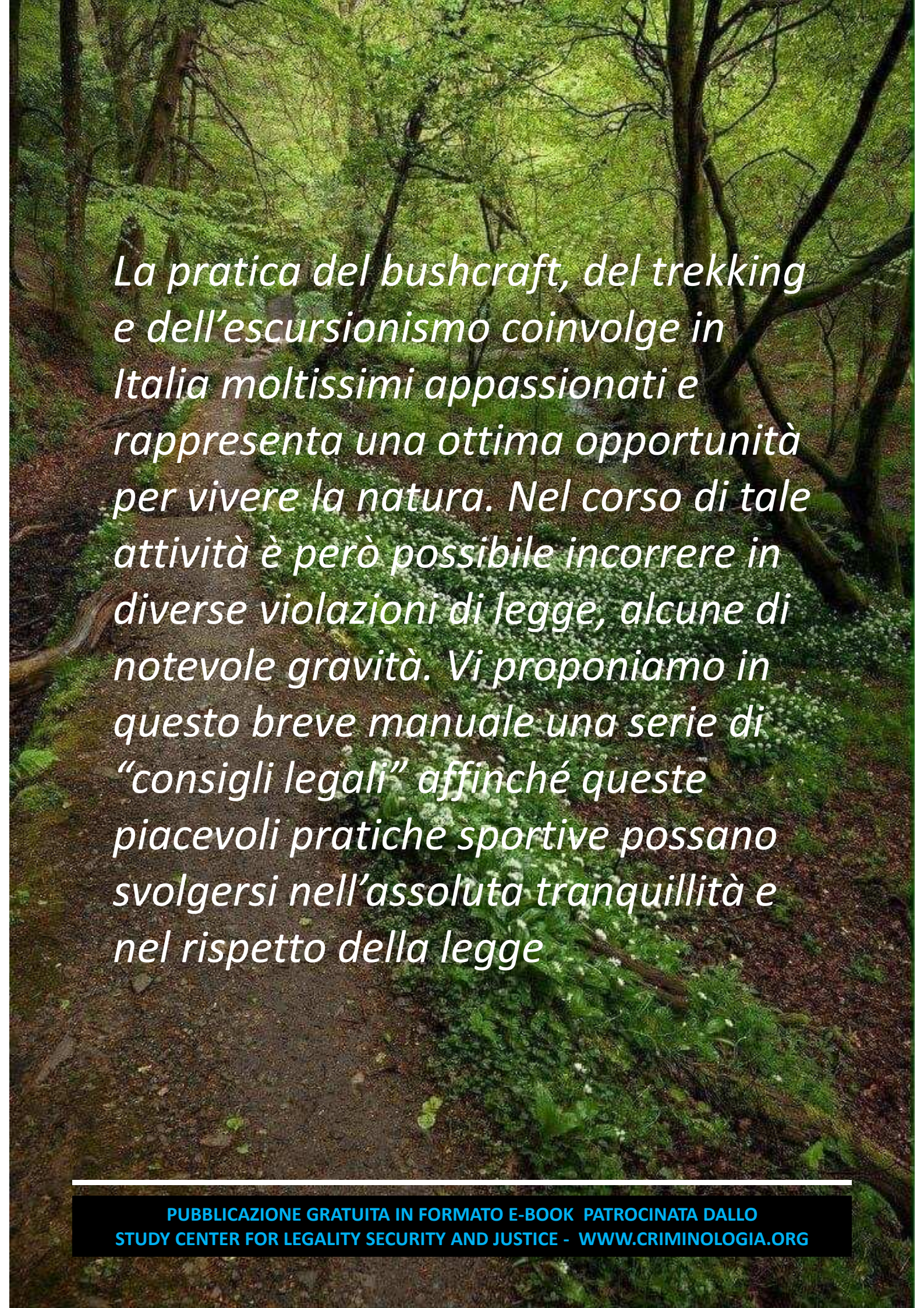
RUTH POZZI è Vice Commissario di Polizia Provinciale e Vice Presidente dell'Associazione Animalisti Onlus Italy. Professionalmente si occupa da molti anni di antibraconaggio, reati venatori e ambientali e gestione della fauna selvatica, svolgendo quotidianamente servizi di monitoraggio nei boschi. Da 15 anni collabora al Progetto *LifewolfAlps* per il monitoraggio e la tutela del lupo. Per anni ha lavorato a progetti di Educazione Ambientale con le scuole. In qualità di vicepresidente *Animalisti Onlus*, si occupa di tutela animali, legislazione e sensibilizzazione anche mediante convegni, corsi per guardie zoofile, incontri pubblici, giornate di studio sul tema e dirette streaming sulla pagina SPAZIO 28 APRILE. Collabora con diverse associazioni tra le quali Link-Italia (Aps) e IAPL Italia sul tema della correlazione tra abuso su animali e pericolosità sociale. Ha un blog personale per la difesa degli animali chiamato "*Di Animali e altre meraviglie*" e ha scritto alcune prefazioni di libri a tutela di animali, ambiente e biodiversità.



BIOGRAFIA DEGLI AUTORI



FRANCESCO RUGGIRELLO è laureato in giurisprudenza con abilitazione all'esercizio della professione forense. Ha conseguito il titolo riconosciuto dal MIUR di Esperto in Criminologia e Criminalistica in seguito ad uno specifico corso. Ha frequentato due master ed un corso di alta formazione in Criminologia, Antropologia Filosofica e Forense e Tecniche Investigative Avanzate, un master in Sicurezza Informatica e Digital Forensic ed uno in Peace Building Management, oltre a numerosi corsi nel settore della sicurezza, della criminologia e della criminalistica, specializzandosi in crimini ambientali, contrasto alla violenza di genere, grafologia e balistica. Ha insegnato in corsi universitari e di formazione professionale. E' volontario della Croce Rossa Italiana e del C.I.C.A.P. (Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze) dove svolge il ruolo di Coordinatore del Gruppo Locale di Abruzzo e Molise e fa parte del Gruppo Indagini. E' entrato nel Corpo Forestale dello Stato nel 1992, svolgendo il proprio servizio in ambienti estremi ed in ogni condizione meteorologica possibile, ed ha raggiunto il grado di Ispettore. In passato ha svolto servizio a bordo degli elicotteri, frequentando anche il corso di due mesi per l'elicottero S64 in Oregon, e ha superato il corso di sopravvivenza in mare presso il 17° stormo Incursori dell'Aeronautica Militare. Attualmente è Comandante di Stazione Carabinieri Forestale.



La pratica del bushcraft, del trekking e dell'escursionismo coinvolge in Italia moltissimi appassionati e rappresenta una ottima opportunità per vivere la natura. Nel corso di tale attività è però possibile incorrere in diverse violazioni di legge, alcune di notevole gravità. Vi proponiamo in questo breve manuale una serie di "consigli legali" affinché queste piacevoli pratiche sportive possano svolgersi nell'assoluta tranquillità e nel rispetto della legge